

DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2024 386/2024/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1310^a riunione del 1 ottobre 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le raccomandazioni dell'Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le Linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022 n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del



5 gennaio 2024, DSAI/2/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/2/2024/gas).

FATTO:

- 1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
- 2. In attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici tra cui Sherden Gas Bacino 31 S.r.l. (di seguito anche società) che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
- 3. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 13-14 luglio 2023, presso un luogo indicato dalla società e dalla documentazione ivi acquisita è emerso, anche con riferimento all'impianto di distribuzione di GPL denominato "VILLASOR", gestito dalla società, che:
 - i in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) e dell'articolo 37 della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, relativamente a tutti gli impianti gestiti, non dispone di una cartografia aggiornata ai sensi dell'articolo 1 della RQDG 20/25 e ha pertanto precluso al Nucleo Ispettivo la possibilità di riscontrare i dati di estensione della rete in esercizio al 31/12/2021 dichiarati all'Autorità ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera f), della RQDG 20/25 (punto 5 della *check list* e doc. 5b allegato);
 - ii in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; in particolare, in sede ispettiva la società ha dichiarato "di non riuscire ad attestare il possesso di specifici attestati di formazione del personale preposto alla conduzione della rete di distribuzione gas relativamente alle Linee Guida CIG N. 7, N. 10 [quest'ultima ad eccezione del personale addetto al centralino di pronto intervento], N. 12 e N.14 (sostituita dalla UNI/PDR n.39)" come previsto dalle richiamate normative tecniche; inoltre, la società, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non è in grado di dimostrare la nomina, formalizzata per iscritto, del responsabile di pronto intervento per l'impianto denominato "VILLASOR" ed utilizza un modulo di pronto intervento, denominato "SCHEDA DI PRONTO INTERVENTO", privo dei campi relativi al "codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento" e, in caso di dispersione, alla "classificazione della medesima", previsti dal paragrafo



- 5 delle Linee guida CIG 10/2022 (punti 16 e 17 della *check list* e doc. 16a allegato);
- iii in violazione dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo di pubblicare sul sito *internet* i recapiti telefonici di pronto intervento relativamente agli impianti dalla stessa gestiti e non è stata in grado di fornire evidenza di aver comunicato, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta, i recapiti telefonici di pronto intervento alla società di vendita operante sull'impianto denominato "VILLASOR" (punti 11 e 12 della *check list*);
- iv in violazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica, relativamente a tutti gli impianti gestiti, non è stata in grado di fornire evidenza documentale a supporto della correttezza del numero di clienti serviti al 31 dicembre 2021, comunicati all'Autorità ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) della RQDG 20/25 (punto 5 della *check list*);
- v in violazione dell'articolo 38, commi 8 e 10 della RQDG 20/25, con riferimento agli anni 2021 e 2022, la società non ha comunicato all'Autorità alcun dato inerente alle chiamate di pronto intervento ricevute (documenti 10a e 10b allegati alla *check list* e "Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anno 2021 e 2022).
- 4. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/2/2024/gas), è stato avviato, nei confronti di Sherden Gas Bacino 31 S.r.l., un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 5. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com (di seguito Regolamento Sanzioni), l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 21.000 (ventunomila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/2/2024/gas previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i. ii. e iii. –, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, del Regolamento Sanzioni.
- 6. A seguito dell'avvio con procedura semplificata di cui all'articolo 13 del Regolamento Sanzioni, i termini del procedimento sanzionatorio, e pertanto della fase istruttoria del procedimento, sono stati sospesi per 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Regolamento Sanzioni.
- 7. Non avendo, la società pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta né prodotto documentazione volta a dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alle



- citate contestazioni *sub* i., ii., e iii., il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
- 8. Pertanto, anche in considerazione della particolare importanza della materia in esame, il Responsabile del procedimento, con nota del 3 giugno 2024 (prot. Autorità 40108), ha richiesto alla società di inviare con urgenza, e comunque non oltre sette giorni dalla comunicazione della richiesta medesima, prova documentale dell'attuazione dei citati adempimenti, rappresentando che tali adempimenti, qualora debitamente documentati, avrebbero potuto costituire elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni. Tuttavia, anche in questo caso, la società non ha dato alcun riscontro.
- 9. La società non ha presentato memorie difensive *ex* art.18 del Regolamento Sanzioni, nemmeno dopo la sospensione dei termini del procedimento, ai sensi del citato articolo 3, comma 4 del Regolamento Sanzioni.
- 10. In data 27 giugno 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 45531).
- 11. Nella fase decisoria del procedimento, con nota del 9 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 57778), la società ha comunicato all'Autorità che, in data 30 luglio 2024, sono stati sostituiti i precedenti amministratori della società e ha richiesto di prendere contatti con gli uffici dell'Autorità affinché il nuovo amministratore potesse rappresentare le attività in corso di svolgimento al fine di ottenere l'estinzione del procedimento. Con nota prot. 60125 del 19 agosto 2024, l'Autorità ha riscontrato la richiesta della società rappresentando le ragioni per le quali il presente procedimento, avviato in forma semplificata, è proseguito in forma ordinaria ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni e indicando la disciplina dell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

- 12. L'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce la "cartografia" come il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000.
- 13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a predisporre la cartografia e ad aggiornarla entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura.
- 14. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:



- l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui la nomina del responsabile del pronto intervento e l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento", che soddisfi requisiti minimi di contenuto (lettera a); in particolare i paragrafi 3.1 e 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono all'impresa di distribuzione di provvedere alla nomina formalizzata per iscritto del responsabile di pronto intervento e di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato; inoltre, il paragrafo 5 delle Linee guida 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento il quale deve contenere almeno i seguenti dati: codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento e, per il caso di dispersione, la classificazione della medesima; infine il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 e il paragrafo 6 della prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018, prescrivono all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato e in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;
- l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (lettera g).
- 15. L'articolo 37 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di dotarsi di appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas, di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione;
- 16. L'articolo 38 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, per l'anno di riferimento:
 - il numero dei clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (comma 2, lettera a);
 - i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in: acciaio protetta catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetta catodicamente (ii), acciaio sottoposta a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix) (comma 2, lettera f);



- il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento (comma 8, lettera a); il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali l'impresa distributrice non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti, suddividendo le chiamate in base alle cause di cui all'articolo 69 (lettera b); il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di 60 minuti sia delle chiamate per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 69, comma 1, lettera c) (lettera c); il numero totale dei casi in cui a seguito di chiamata telefonica per pronto intervento, l'esito del riscontro sul luogo della segnalazione è stato classificato come "falso allarme" (comma 8, lettera d);
- il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (comma 10, lettera c).
- 17. Le violazioni *sub* i.-iv. contestate con la citata determinazione DSAI/2/2024/gas risultano *per tabulas*, dal momento che dall'analisi degli atti della verifica ispettiva è emerso, così come specificato nel punto 3, il mancato rispetto da parte della società, di diverse disposizioni della RQDG 20/25.
- 18. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Sherden Gas Bacino 31 S.r.l. per le violazioni *sub* i.-iv. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha prodotto alcun elemento ulteriore, né alcuna memoria difensiva, né alcuna produzione documentale, malgrado i reiterati inviti contenuti nella determinazione di avvio del procedimento, nella nota del 3 giugno 2024 e, infine, nella comunicazione delle risultanze istruttorie. L'unica comunicazione pervenuta dalla società nella fase decisoria del procedimento, infatti, non ha rappresentato, né documentato, alcun elemento di difesa in relazione alle contestazioni oggetto del presente procedimento.
- 19. In relazione alla contestazione *sub* v. si rileva quanto segue. Contrariamente a quanto rilevato nella determinazione di avvio del procedimento e confermato dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, nella fase decisoria del procedimento si è verificato che la società, nella "Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anni 2021 e 2022, ha comunicato all'Autorità sia i dati indicati dall'art. 38, comma 8, RQDG 20/25, sia i dati indicati dall'art. 38, comma 10, RQDG 20/25.
- 20. Le evidenze documentali emerse nella fase decisoria del procedimento consentono di accertare che la contestata violazione dell'articolo 38, commi 8 e 10 della RQDG 20/25, con riferimento agli anni 2021 e 2022, risulta insussistente e, pertanto, la stessa deve essere archiviata.



QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

- 21. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
 - L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
- 22. Sotto il profilo della gravità delle violazioni, le condotte della società di cui alle contestazioni sub i., ii., iii. si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; la contestazione sub iv. è in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Dall'analisi delle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che, la violazione sub ii. limitatamente alla nomina del responsabile di pronto intervento e la violazione sub iii. limitatamente alla comunicazione al venditore del numero di pronto intervento sono accertate solo con riferimento all'impianto denominato "VILLASOR" oggetto della verifica ispettiva, che serve 38 PdR, mentre le altre violazioni sono accertate per tutti gli impianti (n. 6) gestiti dalla società che servono 113 PdR (sulla base di quanto dichiarato dalla società in sede di verifica ispettiva: documento 5a allegato alla check list). La violazione sub i. è accertata almeno a far data dal 2021. Per quanto riguarda la violazione sub ii. relativa alla nomina del responsabile di pronto intervento, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, il suo accertamento non è limitato agli anni 2021 e 2022, risultando accertata almeno a far data dal 2021 e tutt'oggi non cessata. Le violazioni sub ii. relative alla formazione del personale e al modulo di pronto intervento nonché le violazioni sub iii. sono accertate almeno a far data dal 2020. Rileva la circostanza che le violazioni sub i. ii. e iii. non risultano cessate. La violazione sub iv. riguarda l'annualità 2021. Rileva la circostanza che la contestazione sub v., contrariamente a quanto accertato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, risulta insussistente in ragione dell'accertata avvenuta comunicazione all'Autorità da parte della società dei dati indicati dall'articolo 38, commi 8 e 10, della RQDG 20/25 e, pertanto, la violazione di tale disposizione deve essere archiviata.
- 23. Con riferimento ai criteri dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente non risultano circostanze rilevanti.
- 24. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2020, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 408.476. La società non ha riscontrato la richiesta del Responsabile del



- procedimento di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 2 e 25 del Regolamento Sanzioni, di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi.
- 25. Per tutto quanto sopra, e in particolare per quanto rilevato al punto 22, l'importo finale delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura complessiva di euro 18.500 (diciottomilacinquecento)

DELIBERA

- 1. di accertare la violazione, da parte di Sherden Gas Bacino 31 S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 1, lettera c) e dell'articolo 37 della RQDG 20/25, dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, dell'art. 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25 e dell'articolo 37, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25;
- 2. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, la violazione dell'articolo 38, commi 8 e 10, della RQDG 20/25;
- 3. di irrogare, nei confronti di Sherden Gas Bacino 31 S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 18.500 (diciottomilacinquecento) per la violazione degli obblighi di cui al precedente punto 1;
- 4. di ordinare a Sherden Gas Bacino 31 S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 6. di ordinare a Sherden Gas Bacino 31 S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 7. di comunicare il presente provvedimento a Sherden Gas Bacino 31 S.r.l., (P.IVA 03407480924) mediante pec all'indirizzo sherdengasbacino31srl@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini